



Anas SpA Società con Socio Unico

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587

Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224

Sede Compartimentale: V.le dei Mille, 36 – 50131 Firenze – Tel. 055.56401 – Fax. 055.573497

Pec: anas.toscana@postacert.stradeanas.it

Compartimento della Viabilità per la Toscana

AA/UGC/em

Trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo ance.catania@pec.ance.it

ANAS S.p.A



020316824700

Prot. CFI-0009918-P del 15/04/2015

Spett.le

ANCE – Associazione Costruttori Ance Catania

Viale Vittorio Veneto, 109

95127 CATANIA

Oggetto: Procedura aperta FILAV013-15.

S.S. 3 BIS "Tiberina" – Itinerario E/45 "Orte-Ravenna" – Lavori di manutenzione straordinaria per l'innalzamento del livello di sicurezza dei viadotti "Melello", "Zonchi", "Cappella" e "Mangiacore" tra il km 139+800 ed il km 145+830.

Importo a base d'appalto: € 4'164'962,58.

In riscontro a quanto rilevato da codesta Associazione con nota trasmessa il 13 aprile c.a., si chiarisce quanto segue:

- 1) per il primo punto, si ritiene opportuno segnalare che il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con sentenza 444/2015 (che si allega per pronta evidenza) ha positivamente valutato il comportamento della scrivente Stazione Appaltante e, non intravedendo profili di illegittimità della relativa *lex specialis*, ha confermato l'applicabilità dei divieti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 209/2005 alle previsioni dell'art. 38, comma 2-bis del Codice degli Appalti;
- 2) sul secondo punto si ritiene opportuno specificare che, pur nella consapevolezza del fatto che l'art. 49 del D.Lgs 163/2006 si limita a disporre che il concorrente, in tale ipotesi, deve semplicemente allegare *"una dichiarazione.....attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria"*, nonché *"una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente"*, la scrivente Stazione Appaltante ha ritenuto opportuno - per esigenze di trasparenza e perseguimento della legalità - agevolare la dimostrazione e la verifica che il contratto di avvalimento prodotto dall'aggiudicataria garantisca che il prestito dei requisiti non sia di carattere meramente formale, bensì connesso ad effettivi impegni dell'impresa ausiliaria. Ovviamente tale clausola non è di carattere escludente e costituirà occasione, se del caso, di attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio teso a verificare che l'avvalimento sia effettivo, non attuato mediante formule stereotipate e, soprattutto, non finalizzato ad un turbamento del libero svolgimento della procedura di gara e/o strumentale ad un'illecita elusione del sistema di qualificazione dei lavori pubblici. Finalità, si ritiene, pienamente condivisa da codesta Associazione territoriale.

Distinti saluti.

IL CAPO COMPARTIMENTO
Dott. Ing. Antonio Mazzeo

